



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONTRIBUZIONE DA  
PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-  
SANITARI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**

**Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 30/05/2012**

**Modificato con delibere ci CC n. 90 del 16/07/2015**

## INDICE:

PREMESSA.....	3
ART.1 - OGGETTO .....	4
ART. 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI.....	4
ART. 3 – DESTINATARI .....	5
ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.....	6
ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	6
ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI.....	7
ART. 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI....	7
7.1 CENTRI SOCIORIABILITATIVI DIURNI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI.....	8
7.2 CENTRI SOCIORIABILITATIVI RESIDENZIALI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI .....	9
7.3 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI) .....	10
7.4 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI PER UTENTI PSICHIATRICI) .....	10
7.5 CENTRI RESIDENZIALI PER UTENTI PSICHIATRICI .....	10
7.6 SERVIZI ACCESSORI .....	10
ART. 8 - FORMA DI PAGAMENTO.....	10
ART. 9 AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE .....	11
ART. 10 – APPLICAZIONE E RISPETTO DEL REGOLAMENTO.....	11
ART. 11 MODALITA' E CRITERI DI CONTROLLO (DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA) .....	11
ART. 12 – TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	14
ART.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	15
ART. 14 - NORME FINALI.....	15

## **PREMESSA**

Il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni della legislazione nazionale, regionale e di programmazione zonale, in particolare:

- Legge nazionale n. 328/00 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- L.R. n. 2 del 2003 e s.m.i “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”
- Decreto Legislativo n. 130/00 – “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri uniformati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi”
- la deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”
- deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 2109 che ha approvato la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003;
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010 n. 219 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2010 n. 1336 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio sanitari per disabili valevole per l'accREDITamento transitorio”.

I Comuni del Distretto nr. 7 di Castelfranco Emilia e l'Unione Comuni del Sorbara hanno concordato le finalità e i contenuti generali del presente Regolamento, assumendo l'indirizzo politico di uniformare progressivamente, in tutto il territorio distrettuale, le rette, i criteri di valutazione dell'indicatore della situazione economica degli utenti afferenti a Centri socio-sanitari Diurni e residenziali per disabili

adulti distrettuali ed extradistrettuali ponendosi altresì l'obiettivo di innovare la funzione dei servizi stessi al fine di aggiornarli al mutato contesto demografico e sociale.

### **ART.1 - OGGETTO**

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dei criteri di partecipazione alle spese da parte degli utenti ospiti dei Centri socio-riabilitativi diurni e residenziali per disabili adulti, distrettuali ed extra distrettuali. Tali strutture/servizi fanno parte della rete socio-sanitaria integrata rivolta alle persone disabili adulte presente nel Distretto di Castelfranco Emilia, perseguono la politica di promuovere la qualità di vita degli ospiti/fruitori, in particolare attraverso un approccio di carattere educativo, al fine di sostenere non solo il benessere fisico e materiale ma anche lo sviluppo personale, l'autodeterminazione, l'inclusione sociale, le relazioni interpersonali e il benessere soggettivo della persona con disabilità.

### **ART. 2 - FINALITA' ED OBIETTIVI**

Centri Socio-riabilitativi Diurni. Sono strutture socio-sanitarie a carattere diurno destinate alle persone in età giovane o adulta con gravi disabilità che al termine dell'istruzione scolastica non possono essere inserite in situazioni di lavoro, anche protetto. Offrono un sostegno e un aiuto al soggetto disabile e alla sua famiglia, supportandone il lavoro di assistenza, educazione e riabilitazione. Al loro interno vengono svolti interventi volti all'acquisizione della autonomia individuale nelle attività quotidiane, al mantenimento e potenziamento delle abilità residue e all'integrazione sociale dell'ospite. In particolare l'attività dei centri socio riabilitativi diurni consiste in:

- ✓ offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata attraverso interventi mirati e personalizzati, atti all'acquisizione e/o mantenimento di capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali, sviluppare capacità e potenzialità partendo dalle competenze e abilità che gli utenti possiedono;
- ✓ predisporre e attuare un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ciascun utente che parta dalla capacità e potenzialità individuali degli ospiti e che permetta loro lo sviluppo e/o il mantenimento della maggior autonomia possibile e del miglior benessere psicofisico;
- ✓ sostenere e supportare le famiglie condividendo con esse il Progetto Educativo, mantenendo rapporti costanti attraverso incontri programmati e favorendo il più possibile la permanenza del disabile all'interno del nucleo familiare;

- ✓ favorire l'integrazione sociale del disabile attraverso azioni mirate all'inserimento e/o mantenimento di rapporti con il contesto sociale di appartenenza;
- ✓ migliorare la qualità di vita del soggetto;
- ✓ prevenire l'isolamento e l'emarginazione sociale della persona disabile.

Centri socio-riabilitativi residenziali. Sono strutture socio sanitarie rivolte a persone con disabilità che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, offrono un sostegno e un aiuto fornendo al disabile ospitalità, assistenza, educazione e riabilitazione. In particolare l'attività dei centri socio riabilitativi residenziali consiste in :

- ✓ offrire ospitalità residenziale a persone disabili adulte che siano temporaneamente o definitivamente prive di supporto familiare;
- ✓ garantire assistenza alle principali funzioni di base degli ospiti;
- ✓ fornire alla persona disabile sostegni materiali, relazionali e affettivi necessari ai propri bisogni garantendo l'assistenza negli atti di vita quotidiana;
- ✓ garantire le funzioni di accoglienza, tutela, sicurezza e di elaborazione delle esperienze sociali, affettive, educative, etc.;
- ✓ promuovere le abilità residue degli ospiti favorendo le potenzialità esistenti sul piano delle competenze comunicative, affettivo-relazionali e sociali;
- ✓ favorire i processi di integrazione sociale degli ospiti;
- ✓ mantenere e alimentare, attraverso specifici supporti professionali, i positivi legami affettivi degli ospiti con i propri familiari o con le persone significative ancora presenti.

### **ART. 3 – DESTINATARI**

Sono beneficiari dei servizi oggetto del presente regolamento gli utenti disabili adulti residenti nel Comune di Castelfranco Emilia.

I Centri socio-riabilitativi Diurni sono rivolti a persone che, a causa di disabilità fisiche, intellettive, relazionali o plurime presentano una situazione di non autosufficienza fisica e/o assenza di autonomia relazionale particolarmente marcata, in particolare, rispetto alle abilità di base della vita quotidiana e/o in aspetti quali la comunicazione, le relazioni, la cura di sé, l'orientamento.

I Centri socio-riabilitativi Residenziali sono rivolti a persone che hanno le stesse caratteristiche e situazione di non autosufficienza di cui sopra e che sono prive, in via permanente o provvisoria, di un adeguato supporto familiare.

#### **ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**

Premesso che i Comuni del Distretto hanno accreditato transitoriamente i servizi relativi a:

- Centri socio-riabilitativi Diurni, distrettuali ed extradistrettuali;
- Centri socio-riabilitativi Residenziali extradistrettuali;

il Rapporto tra Comuni e soggetti gestori è regolato da appositi contratti di servizio che disciplinano:

a – gli standard qualitativi del servizio da erogare che prevedono l'utilizzo dei protocolli assistenziali, la redazione della Carta dei Servizi e la stesura di appositi "protocolli operativi", riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative conseguenti, secondo una logica di minimo disagio per gli assistiti e di ottimale sfruttamento delle risorse;

b- gli standard quantitativi minimi relativi al personale da impiegare nel servizio con particolare attenzione alla percentuale di presenza di operatori con qualifica OSS e al percorso formativo degli educatori;

c - debito informativo del soggetto gestore nei confronti della Committenza. Le attività inserite nel contratto di servizio sono, infatti, oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità e della appropriatezza;

d – applicazione politiche tariffarie stabilite dalla normativa regionale. Attraverso controlli periodici i Committenti verificano con il soggetto produttore del servizio la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento.

#### **ART. 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Centri socio-riabilitativi Diurni: ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di Accreditamento (DGR 514/09), sono aperti almeno 7 ore al giorno per cinque giorni alla settimana. Durante l'apertura del servizio vengono garantite attività educative e socio-riabilitative.

Tali attività sono strumenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi prefissati, individuati per ciascun utente all'interno del Piano di Assistenza Individualizzato o del Piano Educativo Individualizzato formulato all'interno del Centro a garanzia della continuità assistenziale. Le attività possono essere di diversa tipologia:

- Educative, indirizzate all'autonomia personale;
- Riabilitative, mirate all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali;
- Ludiche;

- Motorie;
- Di socializzazione;
- Con significato occupazionale.

La programmazione delle attività deve essere formalizzata in forma scritta e condivisa, in équipe, con gli utenti, con i famigliari e con i servizi territoriali.

Centri socio-riabilitativi residenziali: ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento per l'Accreditamento, DGR 514/09, l'organizzazione della struttura deve tenere in considerazione i desideri, le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite, nonché distribuire le diverse attività nel corso della giornata, della settimana e dell'anno in modo coerente e coordinato.

Devono essere svolti programmi educativi e riabilitativi per il mantenimento e il miglioramento delle abilità in relazione alle specifiche disabilità come definito nel Piano di Assistenza Individualizzato o nel Piano Educativo Individualizzato.

La programmazione delle attività, che vengono svolte all'interno e all'esterno dei Centri, viene formalizzata in forma scritta e condivisa, in équipe, con i famigliari e con i servizi territoriali.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

Le ammissioni degli utenti ai servizi di cui sopra avvengono a seguito di presentazione di domanda da parte della famiglia del disabile, indirizzata al Servizio Sociale e redatta su apposita modulistica.

L'accesso ai servizi oggetto del presente regolamento avviene nel momento in cui l'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) ha approvato la domanda di ammissione e si avvale di un periodo di osservazione da attivarsi secondo le modalità più opportune (stage osservativi in varie attività, colloqui con il nucleo familiare, incontri con specialisti e referenti di altre strutture e servizi, visite domiciliari e quanto altro ritenuto opportuno).

#### **ART. 7 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI**

Il Comitato di Distretto individua annualmente le tariffe dei servizi al fine di garantire uniformità a livello distrettuale, tenuto conto anche della normativa regionale in materia di accreditamento, qualora applicabile, e di sistema omogeneo a livello regionale delle tariffe per i servizi socio-sanitari. Tali tariffe vengono sottoposte all'approvazione del competente organo esecutivo preposto. Il medesimo Organo è, altresì, competente, preso atto dei criteri previsti dal presente regolamento, per la definizione

di quote di contribuzione minima e massima, soglia di esonero dalla contribuzione e soglia al di sopra della quale è prevista la corresponsione della tariffa massima.

Le predette soglie minime e massime verranno rivalutate annualmente con apposito atto deliberativo del competente organo esecutivo preposto in base all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno precedente..

## **7.1 CENTRI SOCIORABILITATIVI DIURNI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI**

;

1. .Gli utenti afferenti ai centri socio riabilitativi diurni distrettuali ed extradistrettuali accreditati devono corrispondere al soggetto gestore una retta giornaliera a totale o parziale copertura dei costi determinata avendo riferimento il DPCM 159/2013, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014 , l'art. 49 della legge regionale 2/03 e s.m.i. e l'art. 49 della legge regionale 24/2009.

2. L'importo giornaliero a carico dell'utente, calcolato sulla base dei giorni di effettiva frequenza, non può mai superare quello dell'indennità di accompagnamento così come definito annualmente dagli enti preposti

3. La partecipazione contributiva da parte degli utenti viene determinata avendo a riferimento l'ISEE di cui al Dpcm 159/2013 - art. 6 – Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria – commi 1 e 2.

Il C.D.A. dell'Istituzione per la gestione dei servizi sociali definisce il valore ISEE minimo, al di sotto del quale non è prevista alcuna contribuzione ed un valore ISEE massimo al di sopra del quale è prevista la corresponsione della contribuzione massima giornaliera, anch'essa determinata dal C.D:A. In caso di estinzione dell'Istituzione la competenza è della Giunta Comunale.

Tali soglie sono oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT.

Qualora l'ISEE del nucleo familiare di riferimento sia compreso tra valore minimo e valore massimo la retta è riparametrata sulla base della seguente formula

$A + (B \times C)$

Dove  $A=0$

$B =$  ISEE nucleo meno soglia minima

$C =$  (tariffa giornaliera massima – tariffa giornaliera minima) : (valore soglia massima – valore soglia minima).



4. In caso di calcolo di un ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013 l'utente può chiedere la revisione della quota di partecipazione /retta del servizio. L'applicazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e vale per il periodo di validità dell'ISEE corrente. E' onere dell'utente comunicare l'eventuale rinnovo . In caso contrario si applicherà la quota di partecipazione/retta

5.L'utente è tenuto ad aggiornare l'ISEE alla scadenza fissata al 15 Gennaio di ciascun anno. In caso contrario si applicherà la quota giornaliera massima prevista per il servizio

## **7.2 CENTRI SOCIORIBABILITATIVI RESIDENZIALI DISTRETTUALI ED EXTRADISTRETTUALI ACCREDITATI**

1. Gli utenti afferenti ai centri socio riabilitativi residenziali distrettuali ed extradistrettuali accreditati, compresi gli interventi di inserimento residenziale temporaneo e i progetti di sollievo ex D.G.R.1206/2007, devono corrispondere al Soggetto gestore una retta giornaliera a totale o parziale copertura dei costi.

2 .La partecipazione contributiva da parte degli utenti viene determinata avendo a riferimento l'ISEE di cui al Dpcm 159/2013 - art. 6 – Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria – Il C.D.A. dell'istituzione per la gestione dei servizi sociali definisce il valore ISEE minimo, al di sotto del quale non è prevista alcuna contribuzione. Tale soglia è oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT.

3.In caso di ISEE superiore alla soglia per la quale non è prevista alcuna contribuzione, l'utente concorre alla copertura della quota della tariffa giornaliera, posta a carico del Comune di residenza, con tutti i suoi redditi inclusi quelli non imponibili ai fini IRPEF, detraendo una quota corrispondente al 25 % dell'ammontare del trattamento minimo di pensione INPS da lasciare all'ospite per le spese personali.

4. In caso di calcolo di un **ISEE corrente** ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013 l'utente può chiedere la revisione della quota di partecipazione/retta del servizio. L'applicazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e vale per il periodo di validità dell'ISEE corrente. E' onere dell'utente comunicare l'eventuale rinnovo . In caso contrario si applicherà la quota di partecipazione/retta precedentemente applicata.

5. L'utente è tenuto ad aggiornare l'ISEE alla scadenza fissata al 15 Gennaio di ciascun anno. In caso contrario si applicherà la quota oraria massimo prevista per il servizio.

Il patrimonio mobiliare del solo utente disabile concorre nella compartecipazione al costo della retta. Pertanto l'intervento economico verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità del predetto patrimonio, fatta salva la franchigia definita dal C.D.A. dell'Istituzione per la gestione dei servizi sociali. In caso di estinzione dell'Istituzione la competenza è della Giunta Comunale..

In applicazione dell'art. 2740 C.C., qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta.

In tal caso il Comune valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere contemporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

Per il **richiedente solo**, unico proprietario di immobili e/o terreni si dovrà individuare, tra le diverse soluzioni possibili (cessione del diritto reale sull'immobile nelle varie forme possibili; alienazione o

locazione) quella che consenta all'Amministrazione di provvedere comunque al ricovero dell'interessato

### **7.3 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI)**

Per la contribuzione degli utenti al presente servizio, compresi gli interventi di inserimento residenziale temporaneo e i progetti di sollievo ex D.G.R. 1206/2007, valgono le stesse modalità esplicitate all'art. 7.2.

### **7.4 SERVIZI A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE DI TIPO RESIDENZIALE (APPARTAMENTI PROTETTI PER UTENTI PSICHIATRICI)**

si applica la disciplina di cui al punto 7.1

### **7.5 CENTRI RESIDENZIALI PER UTENTI PSICHIATRICI**

si applica la disciplina di cui al punto 7.2 e 7.3

### **7.6 SERVIZI ACCESSORI**

Nei centri socio riabilitativi residenziali per disabili e nei centri socio riabilitativi diurni per disabili i costi dei trasporti per visite e prestazioni ambulatoriali e dei trasporti per finalità ricreative e socializzanti sono compresi nella tariffa del servizio.

Per quanto concerne i centri socio riabilitativi diurni per disabili, come previsto dalla DGR 219/2010, la fornitura del servizio di trasporto da casa verso il servizio e viceversa risulta essere elemento aggiuntivo rispetto al costo di riferimento del servizio stesso. Le modalità di erogazione e di finanziamento del trasporto sono, quindi, esplicitati nei contratti di servizio relativi ad ogni singola struttura.

## **ART. 8 - FORMA DI PAGAMENTO**

1. Il soggetto individuato (soggetto gestore, ente pubblico ...) in base ai singoli accordi provvede mensilmente al calcolo della retta sulla base delle presenze effettive e della contribuzione al costo del Servizio ed invia all'utente una nota di pagamento.
2. L'utente che non paga entro il termine indicato dal produttore è considerato "moroso". Il produttore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il produttore dovrà indicare le modalità ed il termine

ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Produttore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

3. All'utente moroso il Produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali .

4. L'utente moroso che non si impegni al rientro del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro verrà dimesso, fatto salvo il recupero del credito e delle spese di cui al comma precedente. Non si procederà alle dimissioni nei seguenti casi: qualora l'utente sottoscriva apposito impegno di un piano di rientro attraverso rateizzazione del debito in subordine qualora venga preso in carico dal Servizio sociale di residenza con l'impegno del servizio medesimo al pagamento delle tariffe previste per il servizio erogato.

#### **ART. 9 AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE**

Per i servizi di centro socio riabilitativi diurni, centro socio riabilitativi residenziali i valori indicati nel presente regolamento saranno aggiornati in caso di modifiche del sistema di remunerazione previsto dalla Regione Emilia Romagna per i servizi oggetto di accreditamento. Tali aggiornamenti saranno recepiti con atto delle competenti Giunte Comunali/Giunta dell'Unione dei Comuni del Sorbara.

I valori riferiti ai servizi a minore intensità assistenziale di tipo residenziale (appartamenti protetti), servizi a minore intensità assistenziale di tipo residenziale (appartamenti protetti per utenti psichiatrici), centri residenziali per utenti psichiatrici sono rivalutati annualmente - con determinazione del Responsabile del Servizio competente - in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito all'anno precedente. .

#### **ART. 10 – APPLICAZIONE E RISPETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento deve essere applicato e rispettato anche da enti, istituzioni e organizzazioni che collaborano con l'amministrazione comunale anche attraverso incarichi, contratti, convenzioni ecc..

Il presente regolamento, dal primo giorno del mese successivo alla data della sua approvazione, verrà applicato anche alle situazioni già in carico ai servizi oggetto dello stesso.

#### **ART. 11 MODALITA' E CRITERI DI CONTROLLO (DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA)**

Le domande, i documenti allegati, le dichiarazioni sostitutive uniche ISEE e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 77 ss del DPR 445/2000 secondo

criteri di imparzialità e trasparenza. I controlli verranno effettuati a campione a cadenza semestrale nella misura del 15% sulle dichiarazioni presentate nel periodo di riferimento. Essendo il controllo a campione ci si avvarrà di mezzi che garantiscano la selezione anonima degli utenti.

In particolare, i controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume di gestione del procedimento, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo. La scelta delle istanze contenenti D.S.U. ISEE da includere nel campione sottoposto a controllo potrà essere effettuata dal responsabile del servizio con sorteggio su base numerica

I criteri per l'identificazione degli ISEE e delle domande da controllare sono resi noti agli utenti dei servizi. Sulle domande sorteggiate l'Ufficio attiva le seguenti tipologie di controlli:

- formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
- di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;

Vengono, inoltre, attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:

- a. il richiedente presenti D.S.U. ISEE con reddito pari a zero;
- b. il richiedente presenti una D.S.U. ISEE con reddito difforme da quello indicato in altra istanza presentata nel medesimo o in altro ufficio dell'Ente;
- c. il richiedente presenti un' istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella Attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata nel medesimo o in altro ufficio dell'Ente;

I controlli avverranno:

- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
- mediante richiesta, per i dati non accessibili dalle banche dati, della relativa documentazione ai soggetti interessati o ad altri Enti pubblici;
- mediante stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.

L'Ufficio qualora le D.S.U. ISEE presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, derivanti in maniera palese da errore scusabile, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

Quando non sussista coincidenza tra dichiarante la D.S.U. ISEE e colui che presenta l'istanza per ottenere la prestazione agevolata, nel caso sia attivato il procedimento di controllo nei confronti il dichiarante la D.S.U. ISEE, verrà data informazione anche all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.

In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle D.S.U. ISEE per veridicità o congruità viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. ISEE presentata per richiedere l'Attestazione ISEE utilizzata per la domanda della prestazione sociale agevolata e quanto acquisito dalle banche dati o dal dichiarante.

La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora, al termine della procedura indicata nel presente articolo, persistano gravi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente all'Amministrazione Comunale, il responsabile del procedimento è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria. Nell'inoltrare la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la *notitia criminis* ed il soggetto presunto autore dell'illecito penale

Conseguenze dei controlli

<b>TIPO</b>	<b>DI</b>	<b>ESITO VERIFICA</b>	<b>CONSEGUENZA</b>
<b>CONTROLLO</b>			

<b>SUCCESSIVO</b>	VERIDICITA'	Conferma del beneficio concesso
	NON VERIDICITA'	Revoca del beneficio Recupero delle somme già corrisposte { Applicazione sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito pari o inferiore a € 3.999,96 <b>per benefici erogati di valore superiore</b> Segnalazione alla Procura della Repubblica } Applicazione sanzione INPS nei casi previsti ex art. 38, L. N. 122 30/07/2010 da € 500,00 a € 5.000,00

La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la incompleta o inadeguata documentazione trasmessa comporterà il diniego o la revoca dell'agevolazione richiesta.

## **ART. 12 – TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 73 , 85 e 86 del D. Lgs 196/2003 in combinato disposto tra loro, i servizi oggetto del presente contratto rivestono finalità di interesse pubblico. I committenti (Comuni e Az usl) per le loro funzioni istituzionali ed il soggetto gestore del servizio in quanto tale, sono, ai sensi dell'art. 4 lettera f) del D.lgs 196/2003, contitolari del trattamento dei dati personali e sensibili ed eventualmente giudiziari inerenti le attività oggetto del presente regolamento e ad essi spettano le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati medesimi e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il soggetto gestore del servizio, in quanto direttamente impegnato nella gestione del servizio medesimo è individuato altresì quale responsabile del trattamento dei dati ,ai sensi dell'art. 4 lettera g) del D.lgs 196/2003 ed, in qualità di responsabile preposto al trattamento dei dati, individuerà con apposito atto scritto gli incaricati, ossia le persone fisiche autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dei dati stessi .

### **ART.13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

E' individuato quale Responsabile Tecnico del procedimento l'Assistente sociale responsabile del caso e quale Responsabile Amministrativo del procedimento il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità o da altro dipendente dell'ufficio da questi designato.

### **ART. 14 - NORME FINALI**

14.1 - Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata con apposito modulo.

14.2 - Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva , sarà pubblicato nei termini di legge e copia, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché sarà consegnata alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni di categoria e ai Sindacati Pensionati.

14.3 - Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione, anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa statale e regionale.

14.4 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia